



Deliberazione n. 945

Adottata dal Direttore Generale in data 09.08.2022

Oggetto: adozione Regolamento aziendale sul servizio di pronta disponibilità del Personale del Comparto.

PDEL/2022/1032

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 09.08.2022 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Generale Dott.ssa Agnese Foddis
coadiuvato
dal Direttore Sanitario Dott. Raimondo Pinna
dal Direttore Amministrativo Dott. Ennio Filigheddu

SSD Affari Generali Ufficio Delibere

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell'Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione G. Brotzu

SI' NO

Su proposta della S.C. Servizio Gestione e Sviluppo Risorse Umane,

RICHIAMATO l'art. 5, comma 3, lettera h), del CCNL triennio 2016–2018, il quale prevede che la materia della pronta disponibilità, nell'ambito delle relazioni sindacali, è oggetto di confronto limitatamente ai "*criteri generali di programmazione dei servizi di pronta disponibilità*",

VERIFICATO che le disposizioni contenute nella Ipotesi del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Sanità, triennio 2019–2021, confermano, con riferimento alla materia della pronta disponibilità, che soltanto i criteri generali relativi alla programmazione della medesima sono oggetto di confronto sindacale;

CONSIDERATO che i numerosi incontri e contatti tra l'Amministrazione ed i rappresentanti sindacali sul tema hanno condotto, accogliendo in parte le proposte sindacali, al testo definitivo del Regolamento di cui trattasi trasmesso, con nota PG/2022/11430 del 01/06/2022, in occasione della convocazione della riunione sindacale del 07/06/2022, riunione che ha concluso la serie di incontri sull'argomento;

RITENUTO

quindi, di adottare il Regolamento aziendale sul servizio di pronta disponibilità del Personale del Comparto, nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

- di adottare il Regolamento aziendale sul servizio di pronta disponibilità del Personale del Comparto, nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

Il Direttore Generale
Dott.ssa Agnese Foddis

Il Direttore Sanitario
Dott. Raimondo Pinna

Il Direttore Amministrativo
Dott. Ennio Filigheddu

Direttore SC Servizio Gestione e Sviluppo Risorse Umane
Dott.ssa Maria Teresa Garau

Coll. Prof. Amm. Dott. Luca Caschili

CASCHILI LUCA

Firmato digitalmente da CASCHILI LUCA
Data: 2022.08.04 15:10:36 +0200'



REGOLAMENTO PRONTA DISPONIBILITA' PERSONALE DEL COMPARTO

Art. 1 OGGETTO

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina della organizzazione e delle modalità di svolgimento del servizio di pronta disponibilità espletato dal Personale del Comparto della ARNAS G. Brotzu.
2. L'istituto della pronta disponibilità, attualmente disciplinato dall'art. 28 del vigente CCNL, è caratterizzato dalla immediata reperibilità dei dipendenti assegnati a strutture con attività continua (attività operatorie e strutture di emergenza) e dall'obbligo di tali dipendenti di raggiungere il luogo di lavoro nel minor tempo possibile, nell'ambito dei piani annuali predisposti dall'Azienda, per affrontare le situazioni non programmabili, in relazione alla dotazione organica e all'organizzazione delle strutture.
3. L'obiettivo è quello di fornire una regolamentazione omogenea all'interno delle strutture organizzative aziendali rispondente alle esigenze e finalità espresse dalle strutture medesime.

Art. 2 PROGRAMMAZIONE ANNUALE

1. L'Amministrazione adotta annualmente il Piano delle Pronte Disponibilità sulla base delle proposte inoltrate dai Responsabili delle Unità Operative interessate, garantendo la continuità assistenziale ed affrontando le situazioni di emergenza sia di natura clinica che organizzativa. Per ciascuna Unità Operativa vengono indicate le prestazioni da svolgere, con riferimento alle categorie di dipendenti reperibili, al numero di reperibilità considerato necessario, alla durata e agli orari dei turni.
2. Il piano annuale delle pronte disponibilità, inteso quale atto di definizione dei criteri generali di programmazione del servizio, è materia oggetto di confronto con le OO.SS. e la RSU, come stabilito dall'art. 5, comma 3, lett h, del CCNL vigente.
3. Fino ad approvazione del nuovo piano annuale, persiste la vigenza del piano relativo all'anno precedente.
4. Eventuali modifiche allo stesso piano possono essere approvate su proposta motivata dei Responsabili delle strutture interessate e previo consenso formale della Direzione Aziendale, sempre nel rispetto del fondo "Condizioni di lavoro e incarichi", di cui all'art. 80 del CCNL vigente, e previo confronto con le OO.SS. e la RSU.
5. L'organizzazione dei turni di pronta disponibilità è in capo al Responsabile della Struttura/Servizio a cui il dipendente afferisce. Il Responsabile di ciascuna Struttura/Servizio dovrà effettuare il monitoraggio dello stato di attuazione del Piano.



ART. 3 STRUTTURE INTERESSATE

1. Il servizio di pronta disponibilità è di norma svolto dalle Unità Operative di cui al prospetto allegato. Fermo restando quanto stabilito dai successivi artt. 4 e 5 del presente Regolamento, lo svolgimento del servizio di pronta disponibilità aziendale, quindi, potrà interessare il personale afferente le suddette Unità Operative.
2. Il numero e/o la tipologia delle unità operative interessate al servizio di pronta disponibilità di cui al comma 1 sono da considerarsi variabili. La Direzione Aziendale, autonomamente o su proposta dei Responsabili di Struttura/Servizio, potrà aggiornare l'elenco delle unità operative interessate, a seguito del verificarsi di nuove necessità, anche di carattere emergenziale e temporaneo, o a seguito del ridursi di necessità preesistenti, sempre nel rispetto dell'ammontare del fondo di cui all'art. 80 del CCNL vigente. Proposte in tal senso potranno pervenire anche dalle OO.SS. e dalla RSU.
3. L'aggiornamento dell'elenco delle unità operative interessate al servizio di pronta disponibilità, comportando una modifica del piano annuale in vigore in quel momento, dovrà seguire le procedure di cui all'art. 2 del presente Regolamento.
4. L'Azienda può attivare pronte disponibilità col carattere d'urgenza, ma entro 30 gg dovrà procedere al confronto con le OO.SS. e la RSU.

ART. 4 PERSONALE COINVOLTO

1. Può svolgere la pronta disponibilità il personale addetto alle attività operatorie e alle strutture di emergenza.
2. Come stabilito dall'art. 28, comma 12, del CCNL vigente, è escluso dalla pronta disponibilità:
 - a) tutto il personale delle categorie A, B, C e D, profili del ruolo amministrativo;
 - b) il personale appartenente alle categorie A, C e D, profili del ruolo tecnico;
 - c) il personale appartenente alla categoria D con incarichi di funzione organizzativi e i profili della riabilitazione della medesima categoria.
3. Fermo restando quanto stabilito al comma 2, a tutto il personale appartenente al ruolo tecnico e al personale del ruolo sanitario appartenente alla categoria D, livello economico Ds, è consentita la pronta disponibilità per eccezionali esigenze di funzionalità della struttura.
4. Il personale del ruolo sanitario a tempo parziale orizzontale, limitatamente ai casi di carenza organica, può essere utilizzato per coprire turni di pronta disponibilità in turni proporzionalmente ridotti nel numero e in relazione all'orario svolto, previo consenso del dipendente stesso, nel rispetto delle garanzie previste dalle vigenti disposizioni legislative con particolare riferimento al D.Lgs. n. 51/2001 ed alla Legge n. 104/1992. Il personale a tempo parziale verticale assicura i turni per intero nel periodo di servizio, come previsto dall'art. 61, comma 6, del CCNL vigente.
5. L'Azienda potrà valutare eventuali ulteriori situazioni in cui ammettere la pronta disponibilità, in base alle proprie esigenze organizzative.
6. Il personale dipendente che usufruisce dei permessi della Legge n. 104/1992 potrà essere inserito nei turni di pronta disponibilità, anche in giornate festive o di riposo, ad eccezione dei tre giorni mensili (o nelle due ore giornaliere) in cui gode dei permessi di cui alla predetta legge, nonché dei turni notturni di pronta disponibilità. Il Responsabile/Titolare di Incarico di funzione di



solo coordinamento/Dirigente, a giudizio insindacabile dello stesso, può ritenere di concordare con il dipendente fruitore dei benefici della L. 104 i giorni in cui calendarizzare i turni di pronta disponibilità, ad eccezione, come già stabilito, dei giorni in cui fruisce dei predetti benefici.

7. E' fatto divieto di prestare turni di pronta disponibilità notturna alle lavoratrici madri dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino, mentre non possono essere obbligati a svolgere turni di pronta disponibilità notturna i seguenti dipendenti:

- lavoratrici madri, o, in alternativa, padri di bambini di età inferiore a tre anni;
- genitori unici affidatari di minori di anni 12 (in caso di affidamento condiviso tra i due genitori entrambi i genitori possono beneficiare dell'esenzione dal lavoro notturno nei periodi di convivenza con il figlio);
- genitori adottivi o affidatari di un minore, nei primi 3 anni dall'ingresso del minore in famiglia e comunque non oltre il raggiungimento dei 12 anni di età da parte di quest'ultimo.

ART. 5 ORGANIZZAZIONE

1. Il servizio di pronta disponibilità è organizzato utilizzando di norma personale della stessa unità operativa o di area dipartimentale omogenea e, sulla base del Piano di cui all'art. 2 del presente Regolamento, sono tenuti a svolgerlo solo i dipendenti in servizio presso le unità operative con attività continua ed in numero strettamente necessario a soddisfare le esigenze funzionali dell'unità. In casi di accertata impossibilità ed in via del tutto eccezionale, compatibilmente con le necessità delle Unità Operative interessate, potranno utilizzarsi, previo consenso, dipendenti di altre Unità Operative.

2. Il servizio di pronta disponibilità va limitato, di norma, ai turni notturni e ai giorni festivi, garantendo il riposo settimanale, e dovrà essere predisposto in coerenza con i turni di servizio ordinario.

3. La pronta disponibilità ha una durata di dodici ore, di norma, con inizio alle ore 20.00 e fine alle ore 08.00 per i giorni feriali. Per i giorni festivi è previsto anche il turno dalle ore 08.00 alle ore 20.00. Qualora il turno sia articolato in orari di minore durata, gli stessi non potranno essere, comunque, di durata inferiore alle 4 ore.

4. Due turni di pronta disponibilità sono prevedibili solo nei giorni festivi.

5. I turni di Pronta Disponibilità devono essere predisposti mensilmente dal Dirigente Responsabile/Titolare di Incarico di funzione di solo coordinamento ed inseriti nello schema dei turni ordinari. Considerata la necessità di assicurare la funzionalità organizzativa e/o tecnica delle strutture, nella predisposizione dei turni non si dovrà verificare alcuna interruzione fra turni ordinari e turni in pronta disponibilità.

6. Di norma, non possono essere previsti per ciascun dipendente più di sei turni di pronta disponibilità al mese, come stabilito dall'art. 28, comma 11, del CCNL 2016-2018. A tal fine, è dovere del Responsabile/ Titolare di Incarico di funzione di solo coordinamento/Dirigente garantire la rotazione del personale e l'equità nella organizzazione/distribuzione dei turni in pronta disponibilità.

7. La chiamata in servizio verrà autorizzata dal Dirigente presente in turno nella Struttura di appartenenza.



ART. 6 COMPENSI

1. La pronta disponibilità dà diritto alla indennità prevista dall'art. 28, comma 7, del CCNL vigente, fatti salvi eventuali successivi adeguamenti contrattuali e/o la elevabilità della indennità in sede di contrattazione integrativa aziendale.
2. Qualora il turno sia articolato in orari di durata inferiore alle dodici ore, l'indennità è corrisposta proporzionalmente alla sua durata, maggiorata del 10%.
3. In caso di chiamata l'attività è computata come lavoro straordinario ai sensi dell'art. 31 del vigente CCNL.
4. Lo straordinario in pronta disponibilità decorre dal momento in cui è rilevabile, attraverso il sistema aziendale di rilevazione presenze, l'effettivo accesso in servizio del dipendente.
5. Ai compensi di cui al presente articolo si provvede con le risorse del fondo di cui all'art. 80, Fondo condizioni di lavoro e incarichi, del vigente CCNL. La contrattazione integrativa aziendale, in base ai modelli organizzativi adottati dall'azienda con riguardo alla razionalizzazione dell'orario di lavoro e dei servizi di pronta disponibilità che abbiano carattere di stabilità, potrà destinare in tutto o in parte le risorse del Fondo condizioni di lavoro e incarichi al pagamento delle pronte disponibilità, ovvero rideterminare l'importo della relativa indennità, come previsto dall'art. 28, comma 7, del CCNL vigente.

ART. 7 CHIAMATA

1. Il dipendente è tenuto a comunicare il proprio recapito telefonico sia fisso che mobile, nonché l'indirizzo di residenza o domicilio, se non coincidente con il precedente, alla propria struttura di appartenenza e al Coordinamento Professioni Sanitarie di Presidio Ospedaliero. Tali recapiti saranno annotati in una apposita agenda, conservata presso l'unità operativa e il centralino aziendale, che effettuerà la chiamata nel caso in cui al Struttura interessata sia impossibilitata a farlo. Di norma, la chiamata al dipendente reperibile, secondo protocolli e procedure specifiche della Struttura, va inoltrata ai suddetti recapiti telefonici. Le eventuali variazioni, anche a carattere temporaneo e/o transitorio, devono essere comunicate sia telefonicamente sia per email.
2. La suddetta agenda deve riportare i recapiti telefonici dei dipendenti pronti disponibili, è soggetta alle normative sulla riservatezza dei dati, deve essere facilmente accessibile ai Dirigenti/Responsabili che intendono attivare la pronta Disponibilità e i dati in essa contenuti vanno usati, esclusivamente, per motivi di servizio correlati allo specifico istituto. Il Dirigente/Responsabile annoterà nella agenda la data e l'ora della chiamata, oltre che il nominativo e la qualifica del reperibile chiamato, nonché la motivazione della chiamata e la durata.
3. In ogni Struttura in cui si prevede il servizio di pronta disponibilità è istituito il registro delle pronte disponibilità in cui sarà obbligatorio annotare chi autorizza la chiamata, chi la effettua, data e ora della chiamata e relativa motivazione.

Esempio:

REGISTRO DELLE PRONTE DISPONIBILITA'

Data	Orà	Cognome e nome di chi autorizza la chiamata	Cognome e nome di chi effettua la chiamata	Motivazione



ART. 8 SISTEMA DI RILEVAZIONE

1. In caso di chiamata, l'effettivo accesso e i tempi di permanenza in servizio del dipendente sono accertati mediante il Sistema di rilevazione automatizzata delle presenze, utilizzando specifica causale.

ART. 9 PERIODO DI RIPOSO

1. Le ore lavorate durante l'espletamento della pronta disponibilità sospendono e non interrompono il periodo di riposo ex art. 7 D. Lgs. n. 66/2003. Pertanto, al termine della prestazione lavorativa resa, non si dovrà riconoscere un altro periodo di riposo, bensì un numero di ore che, sommate a quelle fruite precedentemente alla chiamata, consenta il completamento delle 11 ore di riposo complessivo.

2. Nel caso in cui, per ragioni eccezionali, non sia possibile applicare la disciplina di cui al precedente comma, quale misura di adeguata protezione, le ore di mancato riposo saranno fruite, in un'unica soluzione, nei successivi sette giorni, fino al completamento delle undici ore di riposo.

3. Qualora il turno di pronta disponibilità fosse programmato in un giorno di riposo settimanale che cada in giorno festivo, in caso di reperibilità passiva (assenza di chiamata) il recupero psicofisico viene fruito e al lavoratore va garantita la possibilità di beneficiare di un riposo compensativo entro 14 giorni, senza riduzione del debito orario settimanale dovuto; in caso, invece, di reperibilità attiva (con chiamata) il lavoratore ha diritto al compenso a titolo di lavoro straordinario o all'eventuale recupero delle ore lavorate, oltre al riposo compensativo per la giornata di reperibilità nei termini sopra descritti.

4. Il Dirigente responsabile/Titolare di Incarico di funzione di solo coordinamento chiede al lavoratore in maniera tracciabile nel caso di reperibilità passiva se vuole beneficiare del riposo compensativo o meno e nel caso di reperibilità attiva se opta per la liquidazione del lavoro straordinario o per il recupero delle ore lavorate; con modalità altrettanto tracciabili il dipendente comunica le proprie scelte.

ART. 10 DISPOSIZIONI FINALI E DI RINVIO

1. Semestralmente l'Azienda presenta alle OO.SS. ed alla RSU il monitoraggio delle pronte disponibilità effettivamente svolte per valutare la gestione del piano complessivo delle situazioni critiche.

2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si rinvia alle vigenti disposizioni di natura legislativa e contrattuale, peraltro in ogni caso sovraordinate.

STRUTTURA	
SAN MICHELE	Anatomia Patologica
	Cardioanestesia SO
	Anestesia
	Cardioanestesia TI
	Cardiochirurgia SO
	Chirurgia Generale SO
	Chirurgia d'Urgenza SO
	Chirurgia T. Vascolare SO
	Coord. Prof. San./DS
	Emodinamica
	Endoscopia Digestiva
	Immunoematologia Aferesi
	Nefrologia e Dialisi
	Neurochirurgia SO
	Oculistica SO
	Ortopedia SO
	Ostetricia e Ginecologia SO
	UTIC
	Pronto Soccorso
	Neurologia
	Neuroradiologia
	Rianimazione
	Urologia SO
	Medicina Generale
	Medicina d'Urgenza
	Chirurgia Pediatrica SO
	Medicina d'Urgenza Pediatrica
	Sterilizzazione
	Stroke Unit
	Team Emergenza
	Immunoematologia NAT
	Immunoematologia (URG)
	Banca Sangue Cordonale
	Laboratorio Analisi (urgenze)
Laboratorio Analisi(Microbiologia)	
Radiologia - Emodinamica	
Radiologia Tradizionale	
Radiologia PS + NCH	
Radiologia TC - RM	
Serv. Prev. Prot.	
Servizio Ristorazione	
BUSINCO	Anestesia
	Blocco Operatorio
	Rianimazione
	Endoscopia Toracica
	Ematologia
	CTMO
	DS/Coord. Prof. San.
	Camera Mortuaria
	Servizio Ambulanza
	Radiologia
	Laboratorio Analisi
ARNAS	Gestione Immobili e Impianti - NR
	Tecnologie Informatiche
	Tecnologie Sanitarie
	Patrimonio e Logistica
	Serv. Prevenzione e Protezione